

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2024 - 2026

Premesse e riferimenti normativi

L'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, recita testualmente: *“allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;*

Il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese.

Secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di *“dotazione organica”* si deve tradurre, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente, nel caso degli enti locali, che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali.

Le nuove assunzioni a tempo indeterminato nel triennio

Risulta necessario procedere all'assunzione di un agente di Polizia Locale a tempo pieno (area degli istruttori) in quanto il Comune di Sant'Urbano risulta sprovvisto.

Annualità: 2024

Spesa lorda prevista comprensiva di IRAP ed oneri riflessi: 30.204,89

Modalità di assunzione: mobilità o graduatoria o concorso.

Eccedenze e soprannumero

A seguito di ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D. Lgs. n. 165/2001, con la programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.

La dotazione organica

Sulla base del fabbisogno si rimodula la dotazione organica come segue:

	Posti previsti a tempo pieno	Posti previsti a tempo parziale	Posti coperti a tempo pieno	Posti coperti a tempo parziale	Posti vacanti a tempo pieno
Funzionari	4	2	4	2	0
Istruttori	3	1	2	1	1
Operatori	3	0	3	0	0
Totale	10	3	9	3	1

Area 1 - Servizi finanziari ed affari generali:

- Responsabile di Area: funzionario contabile
- Dipendenti assegnati n. 2: 1 istruttore amministrativo ed 1 funzionario contabile

Area 2 – Servizi alla persona, servizi demografici, Polizia Locale, Commercio e Suap

- Responsabile di Area: funzionario amministrativo
- Dipendenti assegnati n. 2: 1 assistente sociale (part time) ed 1 istruttore amministrativo
- Da assegnare n. 1: agente di Polizia Locale

Area 3 – Lavori Pubblici, urbanistica ed edilizia privata

- Responsabile di Area: funzionario tecnico part time (art. 110, comma 1, TUEL)
- Dipendenti assegnati n. 5: 1 funzionario tecnico, 1 istruttore tecnico (part time), 3 operatori esperti.

I limiti di spesa

L'art.1, comma 557-quater, L.n.296/2006 sancisce che la spesa di personale non può superare il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013.

La spesa del personale triennio 2011-2013, calcolata ai sensi di quanto disposto dalla Corte dei Conti sezioni autonomie Delibera n.13/2015, è pari ad euro **534.664,10** e la spesa di personale per l'annualità 2024, calcolata con le medesime voci, è pari ad euro **660. 514,00**, come emerge dal prospetto agli atti dell'ufficio;

Ai sensi dell'art.7, comma 1, del D.M. adottato in data 17 marzo 2020 dal Ministro per la Pubblica amministrazione in attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 “*la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 (per i comuni che presentano una incidenza di spesa di personale sulle entrate correnti, inferiore al valore soglia e pertanto virtuosi) non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*”.

Nel triennio 2021-2022-2023, essendo il Comune di Sant’Urbano ente virtuoso, si è proceduto ad assunzioni in deroga per una spesa complessiva di euro **125,050,00** e la spesa complessiva per il 2024 tiene conto anche della nuova assunzione pari ad euro **30.204,89**, anche essa in deroga. **Pertanto la spesa complessiva annualità 2024, escluse le assunzioni in deroga, ammonta ad euro 505.259,11 e quindi risulta rispettato il limite 2011-2013;**

Il D.M. 17 marzo 2020 sopracitato, avente ad oggetto: “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*”, introduce una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa, sulla base del rapporto spesa di personale ed entrate correnti che consente di superare il previgente meccanismo del turn over, senza però abrogare la disciplina di cui alla Legge 269/2009 ma, come si emerge da quanto sopra esposto, introducendo una deroga alla stessa per gli enti virtuosi.

Ai sensi della modalità di calcolo introdotta dal succitato DM, la spesa massima di personale per l’anno 2024 ammonta ad euro **701.917,86** come emerge dal seguente prospetto:

COMUNE DI SANT’URBANO	
CAPACITA' ASSUNZIONALI - D.P.C.M. 17/03/2020	
Media entrate correnti anni 2020-2021-2022 al netto del FCDE <i>(art. 2, comma 1, lett. b) DPCM 17/03/2020</i>	3.050.259,6 €
Spesa del personale anno 2018 <i>(art. 2, comma 1, lett. a) DPCM 17/03/2020</i>	523.819,30 €
Spesa del personale anno 2022 <i>(art. 2, comma 1, lett. a) DPCM 17/03/2020</i>	575.412,18€
Incidenza spesa personale 2022 su media entrate 2020/2022	18,86%
Valore soglia per fascia demografica comuni da 1.000 a 1.999 abitanti <i>(art. 4, comma 1, tab. 1 DPCM 17/03/2020)</i>	28,60%
Incremento fini al valore soglia <i>(art. 4, comma 2, DPCM 17/03/2020)</i>	296.962,06
Incremento spesa del personale su spesa 2018 (34%) <i>(art. 5, comma 1, tab. 2 DPCM 17/3/2020)</i>	178.098, 56€

Spesa massima del personale per l'anno 2024

701.917,86

Si rileva pertanto che l'assunzione di un istruttore amministrativo - profilo agente di Polizia Locale a tempo pieno ed indeterminato, che comporta una spesa lorda, comprensiva di IRAP ed oneri riflessi, di euro **30.204,89** è sostenibile ai sensi del succitato DM e può essere assunta in deroga all'art.1, comma 557-quater, L.n.296/2006, ai sensi del. 7, comma 1, del succitato D.M, essendo il Comune di Sant'Urbano un ente virtuoso;

Rapporto di lavoro a tempo determinato

L'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, dispone che la spesa per il personale assunto con contratti a tempo determinato non può superare la spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;

La spesa nell'anno 2009 è pari ad euro **166.594,26**.

Con il presente Piano si autorizza fin da ora il Responsabile dei servizi finanziari alla stipula di contratti a tempo determinato nel rispetto del doppio limite di cui all'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ed all'art. 557-quater, L.n.296/2006;

Parere organo di revisione

Il parere dell'organo di revisione è stato assunto in data 16/10/2023 prot. n. 7113

Correlazione con gli altri strumenti di programmazione

Il Piano confluisce nella sezione operativa **del DUP 2024/2026** e nell'apposita sezione del **PIAO 2024/2026**.